

F.A.Q.

- 1. Sono una MPMI che non ha ancora attivato l’unità locale, sede di investimento, sul territorio piemontese. Nel modulo di domanda al punto “c.3 Sedi” non posso quindi inserire il codice ATECO 2007 primario. Come può avvenire la verifica dell’ammissibilità del codice ATECO ottenuto a seguito dell’investimento?**

Nella relazione tecnica - economica si dovrà fornire l’indicazione del codice ATECO 2007 primario che si intende attivare presso l’unità locale interessata dall’investimento alla conclusione dello stesso. L’ammissibilità di tale codice verrà verificata in fase di rendicontazione finale a seguito di controllo della visura camerale, così come stabilito al par. 2.1 del Bando.

- 2. Sono una MPMI la cui unità locale, sede di investimento, alla data di presentazione della domanda, ha un codice ATECO primario non ricompreso tra quelli ammissibili, ma che attraverso un nuovo investimento otterrà un codice ammissibile.**

Nel modulo di domanda al punto “c.3 Sedi” il codice ATECO primario richiesto è quello alla data di presentazione della domanda. Come può avvenire la verifica dell’ammissibilità del codice ATECO ottenuto a seguito dell’investimento?

Nella relazione tecnica-economica si dovrà fornire l’indicazione del codice ATECO 2007 primario che si intende attivare presso l’unità locale interessata dall’investimento alla conclusione dello stesso. L’ammissibilità di tale codice verrà verificata in fase di rendicontazione finale a seguito di controllo della visura camerale, così come stabilito al par. 2.1 del Bando.

- 3. Sono una impresa neo costituita, posso partecipare alla misura?**

Qualora il beneficiario richiedente l’agevolazione rientri nella casistica delle MPMI “1. non ancora attive in Piemonte che intendono realizzare un nuovo investimento in Piemonte” di cui al par. 2.1 del Bando ed in particolare risulti neo costituita, la suddetta potrà presentare domanda, purché nella relazione tecnica dimostri, in alternativa:

- a. di avere un processo produttivo in essere;
- b. di essere detenuta da soci che siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati;
- c. di essere detenuta da soci che siano persone fisiche con pregressa esperienza in gestione di imprese con processi produttivi attivi e consolidati.

Non risulta pertanto ammissibile sostenere l’avvio di prima attività per una società neo costituita che non rientri nelle casistiche di cui sopra.

- 4. Sono una società neo costituita come avviene il controllo dell’analisi di bilancio tramite score card?**

Nel caso in cui, data la recente costituzione, il richiedente non abbia ancora un bilancio approvato, la positiva delibera della Banca costituisce condizione necessaria e sufficiente per ritenere adempiuta la valutazione economico-finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente.

- 5. Cosa si intende per “nuovo investimento iniziale per diversificare funzionalmente la produzione”?**

Per “nuovo investimento iniziale per diversificare funzionalmente la produzione”, si intende un investimento:

- 5.1 finalizzato ad ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente anche con l’utilizzo di nuovi componenti/materiali;

oppure

5.2 finalizzato ad ottenere un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo cioè con l'introduzione di una fase di processo non operativa in precedenza a condizione che vengano soddisfatti entrambi i requisiti:

- si dimostri la rilevanza di tale nuova fase di processo;
- si evidenzi che anche se gestita precedentemente in outsourcing la nuova fase di insourcing permette di produrre un bene/servizio anche con l'utilizzo di nuovi componenti/materiali;

6. Cosa succede se dimentico di allegare la carta di identità alla documentazione obbligatoria richiesta dal bando?

Considerato che il documento di identità è connesso alla sottoscrizione e trasmissione della dichiarazione Deggendorf, ritenuta integrabile ai sensi dell'ultimo capoverso del par. 1 dell'allegato 3 al Bando, si ritiene che analogamente lo stesso possa essere integrato.

7. E' possibile sottoscrivere anche la dichiarazione Deggendorf con la firma digitale del legale rappresentante?

Si, in tal caso non è obbligatorio trasmettere la copia del documento di identità del legale rappresentante in quanto la firma digitale è ritenuta idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al citato comma 3 dell'articolo 38 del DPR 445/2000.

8. L'invio dei preventivi attestanti il 70% del valore dell'investimento si riferisce anche ai costi di Ricerca & Sviluppo?

NO. Sarà sufficiente dettagliare adeguatamente nel documento "Descrizione del progetto di ricerca & sviluppo" di cui alla lettera d) dell'allegato 3 al Bando le spese da sostenere, fermo restando l'obbligo di presentare il 100% dei preventivi riconducibili alla voce b.6 del par. 2.4 del Bando, spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti.

9. L'eventuale modifica della dimensione aziendale dopo la concessione del finanziamento comporta anche una revisione dei vincoli di nuova occupazione previsti al par. 2.2 del Bando?

NO. La modifica della dimensione aziendale dopo la concessione del finanziamento, non comporta una modifica dei vincoli di nuova occupazione previsti al par. 2.2.

(es. ad una micro impresa alla quale è richiesto un incremento minimo di 01 ULA, se dopo la concessione diverrà piccola impresa non verrà richiesto un impegno minimo di 02 ULA, ma rimarrà fermo l'impegno iniziale cioè 01 ULA. Analogamente, ad una piccola impresa alla quale è richiesto un incremento minimo di 02 ULA, se dopo la concessione diverrà micro impresa, rimarrà fermo l'impegno iniziale cioè 02 ULA).

10. Dopo la concessione del finanziamento, come incide sul vincolo occupazionale una eventuale variazione societaria che comporta la nascita di una nuova impresa beneficiaria (es. subentro) con modificazione delle ULA di partenza?

Se dopo la concessione del finanziamento si dovesse configurare una variazione societaria che comporta la nascita di una nuova impresa beneficiaria, nel caso di una modificazione delle ULA di partenza dichiarate in domanda il vincolo occupazionale da realizzare entro la conclusione del progetto verrà ridefinito con decisione assunta dal Comitato.

11. Cosa succede se non dispongo di un preventivo per l'acquisto dell'immobile che concorre al raggiungimento del 70% del valore dell'investimento ?

In assenza di un preventivo per l'acquisto dell'immobile si dovrà obbligatoriamente motivare l'assenza all'interno della relazione tecnico-economica. In caso di accoglimento il valore dell'immobile dichiarato dovrà essere confermato prima della concessione dell'agevolazione mediante l'invio di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario.

12. Avendo già presentato domanda di agevolazione sulla Linea a), qual è l'incremento che potrà beneficiare del contributo sulla Linea b) ?

L'incremento occupazionale è ammissibile se connesso alla realizzazione del progetto e:

- sulla Linea a) se relativo ad un incremento delle ULA avvenuto in data successiva alla data di chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda, con esclusione dei casi previsti al par. 2.2 "non è considerata nuova occupazione:.."
- sulla Linea b) se riferito a :

nuovi occupati la cui data di assunzione è successiva alla data di presentazione della domanda sulla Linea b);

e/o

nuovi occupati la cui data di assunzione è successiva alla data di presentazione della domanda sulla Linea a) purché l'importo del costo del personale non abbia raggiunto il limite di € 20.000,00 previsto al punto 2.2 del bando di riferimento (linea b) prima della data di presentazione della domanda sulla linea b).